

FAQ

BANDO DI CONCORSO ESTATE INPSIEME PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO 2025

DOMANDA: Sono un neoassunto, posso presentare domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda solo se dipendente della Pubblica Amministrazione, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali **per un periodo non inferiore ad un anno**, con trattenuta mensile dello 0,35% sul cedolino stipendio, o dipendente iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Inoltre, la titolarità del diritto dovrà essere vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Sì, purché la titolarità del diritto sia posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un insegnante precario nella Pubblica Amministrazione, lavoro ogni anno per alcuni mesi e attualmente ho un contratto a tempo determinato per 7 mesi. Posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà partecipare al bando solo se ha già maturato almeno un anno di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta mensile dello 0,35% nel cedolino stipendio. La supplenza dovrà essere vigente al momento della domanda e, in caso di ammissione al beneficio, fino al rientro dal soggiorno del beneficiario, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Sì, purché sia in servizio ed iscritto al Fondo Credito, con trattenuta mensile dello 0,35% sullo stipendio. La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un pensionato, posso presentare la domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda soltanto se pensionato della Pubblica Amministrazione, **iscritto** alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per un periodo non inferiore ad un anno, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione, o pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto alla Gestione Credito (non ho trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione), posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: No, il pensionato della Gestione Dipendenti Pubblici, compreso il titolare di pensione indiretta o di reversibilità, non iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non può partecipare al bando.

Può partecipare solo il pensionato della Pubblica Amministrazione che sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto al Fondo Credito. Considerato che per poter partecipare alle prestazioni welfare gestite dal fondo Inps devo essere iscritto, come posso iscrivermi? Dopo quanto tempo potrò partecipare ai relativi bandi?

Risposta:

La domanda per iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali potrà essere presentata dal pensionato:

- per via telematica, entrando tramite SPID o CIE o CNS nella propria area riservata del sito www.inps.it, seguendo il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali". Nella home page della procedura sono presenti le seguenti funzionalità:
 - Nuova domanda, per inserire la domanda di adesione;
 - Consultazione domanda, per visualizzare la domanda inoltrata ed esportarla in formato PDF;
 - Consultazione stato lavorazione pratica, per visualizzare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo della pratica.
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile e le relative prestazioni potranno essere richieste dopo un anno dall'iscrizione.

DOMANDA: Sono un pensionato iscritto Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio nipote?

Risposta: No, può partecipare al bando soltanto il figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, e loro equiparati

Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.

Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa

DOMANDA: Come si presenta domanda di partecipazione?

Risposta: La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione per via telematica, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, cercando il servizio "Prestazioni welfare". Poi

accedere al "Portale prestazioni welfare" e successivamente cliccare su "Accedi all'area tematica", a seguire su "Gestione domanda" ed in seguito su "Presentazione domanda" cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Estate INPSieme Estero".

DOMANDA: Sono in possesso dello SPID. Posso accedere nella procedura Inps e presentare domanda di partecipazione ai bandi 2025?

Risposta: Sì, con lo SPID può presentare la domanda di partecipazione al bando. Si può accedere in procedura tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati.

DOMANDA: Lo scorso anno, dopo aver allegato tutta la documentazione richiesta e dopo aver ricevuto l'acconto del contributo a me spettante, ho dovuto rinunciare. Posso partecipare al Bando 2025?

Risposta: Sì, purché abbia restituito la quota ricevuta in acconto. Il bando, infatti, prevede che siano esclusi gli studenti risultati assegnatari di un beneficio Corso di lingua all'estero 2023 e 2024, Estate INPSieme in Italia 2023 e 2024, Estate INPSieme all'estero e vacanze tematiche in Italia 2023 e Estate INPSieme all'estero 2024 che abbiano rinunciato alla prestazione o abbiano interrotto anticipatamente il soggiorno e per i quali non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.

Si precisa che la rinuncia al beneficio dopo l'invio della documentazione comporta che il beneficio si intenda assegnato e, di conseguenza fruito, con penalizzazione per un'eventuale partecipazione a futuri bandi per la prestazione a cui ha rinunciato.

DOMANDA: Sono un dipendente pubblico iscritto al Fondo e ho un ragazzo in affido temporaneo, posso usufruire della prestazione anche per lui, oltre che per i miei figli?

Risposta: Il bando di concorso prevede che siano equiparati ai figli, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente.

DOMANDA: Mio figlio nell'anno scolastico 2023/2024 è stato bocciato. Posso presentare domanda?

Risposta: No. Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi Estate INPSieme 2025 gli studenti che, a conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 non abbiano conseguito la promozione. Fanno eccezione, quindi potranno presentare domanda di partecipazione, solo gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento.

DOMANDA: Ho un contratto con iscrizione all'Inps – gestione Fondo Postelegrafonici. Quando accedo nell'applicativo per fare domanda, compare il seguente messaggio "Non ti abbiamo riconosciuto come titolare". Cosa devo fare?

Risposta: Tra le diverse opzioni presenti nel messaggio, deve scegliere la categoria a cui appartiene (es. Gestione Fondo Postelegrafonici o Dipendente Pubblico iscritto a fondo Credito) e inserire i suoi dati. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – gestione GDP. Sono riuscito a presentare domanda di partecipazione per mia figlia seguendo le istruzioni della procedura e del manuale. Ho presentato domanda di partecipazione per mia figlia seguendo le istruzioni della procedura e del manuale, inviandola a Inps. Tuttavia, rientrando in procedura, ho verificato che la pratica è stata respinta, con esito negativo rispetto alla titolarità del diritto. Cosa posso fare?

Risposta: Premesso che l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso, può presentare istanza di riesame telematico, entro 7 giorni dalla scadenza del Bando, entro il 3 marzo 2025, selezionando " modifica dati per riesame > diritto del titolare" accedendo nella pratica. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

Successivamente al periodo indicato, entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, potrà presentare ricorso alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Devo correggere la e-mail presente in procedura in quanto i dati presenti in SPID/CIE/CNS sono cambiati. Come posso modificarli?

Risposta: Per aggiornare i propri dati, è necessario entrare sul portale Inps > [Modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti personali](#) e accedere in procedura con il proprio SPID/CIE/CNS.

DOMANDA: Desidero far concorrere i miei due figli a Estate INPSieme 2025. Posso presentare una sola domanda o devo farne due?

Risposta: È necessario inviare sempre una domanda per ogni concorrente. Quindi, nel suo caso, dovrà inoltrare due distinte domande.

DOMANDA: È possibile presentare domanda di partecipazione al bando per un beneficiario che frequenta la quinta classe superiore e ha 20 anni?

Risposta: Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentino, all'atto di presentazione della domanda, una scuola secondaria di secondo grado e non abbiano compiuto 20 anni alla data di scadenza del bando. Il limite di età è elevato ad anni 21 per gli studenti adottati in età scolare e ad anni 23 per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati - con o senza diritto all'indennità di accompagnamento.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso inserire in domanda il numero degli accompagnatori?

Risposta: No, le richieste di assistenza, dovranno essere inserite dal richiedente nella propria area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio.

DOMANDA: Rientrando in procedura, ho verificato che non è stata rilevata la disabilità corretta di mia figlia. Cosa posso fare?

Risposta: Potrà presentare istanza di riesame telematico accedendo nella pratica entro il 3 marzo 2025, selezionando " modifica dati per riesame" sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite alla disabilità e anche al diritto del titolare, status di orfano, merito scolastico ed ISEE.

DOMANDA: Il Bando Estate INPSieme all'estero 2025 consente di poter effettuare il soggiorno studio anche in Italia, come in precedenti stagioni?

Risposta: No, il bando consente di fruire solo di soggiorni all'estero, in paesi europei o extra-europei.

DOMANDA: Come posso scegliere il soggiorno? È disponibile un catalogo di pacchetti o di fornitori accreditati da INPS?

Risposta: Il soggiorno deve essere scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e deve essere organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) in possesso dei requisiti elencati nell'allegato 1 del bando. Il pacchetto deve comprendere almeno i servizi indicati nell'art. 2 comma 1. Non è, pertanto, disponibile alcun catalogo di pacchetti o di fornitori accreditati da INPS all'interno del quale individuare quello da acquistare.

DOMANDA: Posso acquistare il pacchetto soggiorno presso un qualsiasi soggetto organizzatore?

Risposta: No, il soggetto organizzatore dovrà essere necessariamente in possesso di tutti i requisiti elencati nell'allegato 1 del bando.

DOMANDA: In quale modo posso accertare che il tour operator o l'agenzia di viaggi da me individuata sia in possesso dei requisiti previsti dal bando?

Risposta: In fase di sottoscrizione del contratto il soggetto organizzatore dovrà rilasciare su carta intestata una dichiarazione sostitutiva da elaborare esclusivamente utilizzando il fac-simile disponibile sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata al bando, nel quale attesterà il possesso di tali requisiti. Il documento dovrà essere caricato a sistema dal richiedente nella fase di allegazione dei documenti di viaggio che precede la fruizione del soggiorno sotto la classificazione ALTRO (Dichiarazione requisiti T.O.).

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso stabilire autonomamente il numero degli accompagnatori necessari durante il soggiorno?

Risposta: No, il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base. Tale certificazione dovrà essere caricata a sistema sotto la classificazione ALTRO (Certificato medico assistenti) in fase di allegazione dei documenti di viaggio relativi fase antecedente il viaggio. Analoga certificazione dovrà essere caricata in caso di giovane invalido civile al 100% con o senza diritto all'accompagnamento.

DOMANDA: In caso di mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi documentabili ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

Risposta: No, in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto. Anche nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato nei confronti del richiedente la

prestazione.

DOMANDA: È necessario stipulare un'assicurazione a copertura di annullamento o infortuni?

Risposta: Sì, considerato che, in caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno, l'Istituto procederà con il recupero della quota in acconto liquidata, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, è obbligatorio dotarsi di apposita assicurazione a copertura di annullamento e infortuni.

DOMANDA: Il bando Estate INPSieme all'estero 2025 prevede che gli studenti possano effettuare soggiorni studio in famiglia o itineranti?

Risposta: No, sono esclusi soggiorni in famiglia e i soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo, aereo e terrestre.

DOMANDA: Posso scegliere un soggiorno che prevede una crociera oppure una settimana in una località e una in altra?

Risposta: No, il bando non ammette soggiorni itineranti.

DOMANDA: Mi è stato offerto un soggiorno studio per 3 settimane, invece di 2 settimane previste dal bando. È ugualmente conforme al bando?

Risposta: No, il Bando prevede esclusivamente soggiorno di 15 giorni e 14 notti

DOMANDA: Mi è stato offerto un soggiorno studio con soggiorni in due o più strutture situate in Stati diversi (Bangkok in Thailandia e Singapore). È conforme al bando?

Risposta: No, è esclusa ogni tipologia di soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo, aereo o terrestre, fatta eccezione per gite di intera giornata non superiori a due giorni continuativi, da effettuarsi esclusivamente entro i confini dello Stato nel quale è ubicata la struttura di destinazione contrattualizzata.

DOMANDA: Considerata la destinazione del soggiorno, il Giappone, i viaggi di andata e ritorno non possono essere ricompresi nei 15 giorni e 14 notti previsti dal bando. Come si può fare per essere conformi al bando?

Risposta: Per il calcolo della durata del viaggio si terranno in considerazione gli orari di partenza dei viaggi di andata e ritorno, con una tolleranza di max 36 ore c.a. qualora i tempi dei voli intercontinentali non consentano di rispettare la durata bisettimanale.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 e ha diritto a due accompagnatori. Posso partire io assieme a un assistente fornito dalla società?

Risposta: No, per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:

- la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun

accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;

- il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.

DOMANDA: Mio figlio è invalido civile al 100% e ha diritto a tre accompagnatori. Posso partire io assieme a due assistenti forniti dalla società?

Risposta: No, per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:

- la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;
- il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.

DOMANDA: A chi sarà accreditato il contributo?

Risposta: Il bando prevede che il contributo sia accreditato direttamente in favore del richiedente la prestazione sull'IBAN indicato in procedura. È previsto il pagamento di un acconto e di un saldo nella misura del 50% per ogni tranche.

DOMANDA: Per il bando Estate INPSieme all'estero 2025, per quali studenti si prevede la possibilità di effettuare soggiorni studio all'estero?

Risposta: Il bando è destinato agli studenti iscritti nell'A.S. 2024/25 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indipendentemente dalla classe frequentata. Il soggiorno, finalizzato allo studio di una lingua straniera, potrà essere effettuato in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche.

DOMANDA: Ci sono beneficiari, che pur avendo i requisiti per partecipare al bando, possono essere esclusi?

Risposta: Sono esclusi dal concorso gli studenti che:

- avendo conseguito la promozione nell'anno scolastico 2023/2024, risultino iscritti nell'anno scolastico 2024/2025 alla medesima classe a seguito di modifica del corso di studi o ad una classe non sequenziale rispetto a quella di promozione;
- abbiano terminato l'intero ciclo di studi nell'anno scolastico 2023/2024 e risultino iscritti ad altro ciclo di studi nell'anno scolastico 2024/2025;

- risultati assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia 2023 e/o 2024, Estate INPSieme all'estero e vacanze tematiche in Italia 2023 e/o Estate INPSieme all'estero 2024 e Corso di lingua all'estero 2023 e/o 2024, abbiano rinunciato al soggiorno o abbiano interrotto la vacanza entro la prima metà del soggiorno, per i quali non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.

DOMANDA: Con quali prestazioni è incompatibile il bando?

Risposta: Il beneficio Estate INPSieme all'estero 2025 è incompatibile con quello attribuito dal Programma ITACA per l'anno scolastico 2024/2025 e Programma ITACA 2025/2026. Pertanto, nel caso in cui lo studente, assegnatario del contributo ITACA 2024/2025, risulti aver accettato la prestazione facendo transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all'estero.

In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme in Italia 2025.

Il beneficio è, altresì, incompatibile con il contributo relativo al Bando di Concorso INPS "Corsi di lingua all'estero 2025" finalizzato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro Europeo di riferimento.

DOMANDA: Ho presentato domanda di partecipazione sia per Estate INPSieme all'estero 2025 che per Corsi di lingua all'estero 2025 in favore di mia figlia. Nel caso in cui fosse ammessa al beneficio in entrambe i concorsi, cosa devo fare?

R.: Deve accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all'art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell'altro bando. In caso di accettazione di un beneficio, lo studente sarà escluso dallo scorrimento delle altre graduatorie.

DOMANDA: Riceverò informazioni direttamente da parte di Inps e dove?

Risposta: Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati. Le comunicazioni saranno presenti all'interno della domanda nella sezione "comunicazione esito graduatoria" della sua Area riservata.

DOMANDA: Sono un genitore separato. Quale ISEE devo compilare per mio figlio?

Risposta: Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2025 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sui dati da inserire è necessario consultare le istruzioni fornite per la compilazione della DSU all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE".

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata presentazione comporta la esclusione di mia figlia dalla partecipazione ai bandi di concorso Estate INPSieme 2025?

Risposta: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. Tuttavia la presenza o assenza della certificazione ISEE incide sia nel collocamento in graduatoria che, in caso di assegnazione del beneficio, comporta l'attribuzione corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

DOMANDA: Ho presentato la DSU presso un CAF. Come faccio a sapere se è stato trasmesso alla banca dati INPS?

Risposta: L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE".

DOMANDA: Ho presentato la DSU prima della presentazione della domanda ma l'ISEE elaborato presenta omissioni/difformità; è valido ai fini della collocazione in graduatoria?

Risposta: È valido ai fini della partecipazione al bando ma il sistema non acquisirà il valore ISEE elaborato sulla base di DSU contenente omissioni/difformità; quindi verificare l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando.

DOMANDA: Vorrei presentare la domanda di partecipazione per i miei figli ma non ho richiesto ancora l'isee. Posso inserirla in un secondo momento sempre entro la scadenza del bando?

Risposta: No, la data di presentazione della DSU per la richiesta dell'isee deve essere pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

DOMANDA: Mia moglie ed io siamo iscritti rispettivamente alla Gestione delle Prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Possiamo presentare entrambi domanda di partecipazione per nostra figlia?

Risposta: Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.

DOMANDA: Nel modello di domanda non c'è la specifica sezione per l'inserimento della scuola frequentata e delle materie e voti. Come faccio ad inserire i voti di giugno di mio figlio che frequenta la 2^ classe dell'istituto superiore?

Risposta: I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2023/2024 saranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Il richiedente

dovrà accedere entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del bando (3 marzo 2025) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione, tramite il riesame telematico.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma non la trovo. È possibile?

Risposta: L'invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo.

DOMANDA: In fase di domanda ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e rettificarlo?

Risposta: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto, deve compilare e inviare una nuova domanda entro e non oltre i termini di scadenza del bando. In fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l'ultima acquisita).

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Ho un dubbio su un dato inserito, come posso verificare se i dati sono corretti?

Risposta: Dopo l'invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area riservata attraverso la funzione "Le mie domande".

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in Area Riservata ho verificato che alcuni dati acquisiti dagli archivi non sono corretti, che posso fare?

Risposta: Accedendo entro 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025) alla propria Area riservata, potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a **diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.**

DOMANDA: In fase di verifica dei voti e materie acquisiti dal Ministero dell'istruzione e merito ho rilevato che a mio figlio, non disabile, è stato riconosciuto solo il voto 6. Che devo fare?

Risposta: In caso di mancata acquisizione dei voti e materie, sarà necessario procedere al loro inserimento, effettuando il riesame telematico nella pratica, entro il 3 marzo 2025. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non dovranno essere inseriti.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mia figlia ha frequentato il secondo semestre in una scuola americana e la valutazione di giugno è stata rilasciata dalla scuola estera, mentre a settembre, previo colloquio, ha avuto una valutazione anche dalla scuola italiana. Per non essere esclusi dal bando quale dovrebbero essere i voti riportati in domanda, quelli della scuola estera conseguiti a giugno o quelli della scuola italiana conseguiti a settembre?

Risposta: Nella domanda dovranno essere riportati i voti conseguiti a giugno 2025 presso la scuola estera.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mio figlio ha conseguito la promozione in Irlanda e i voti utili da inserire nella domanda in oggetto sono indicati in forma percentuale (ad esempio: matematica 96%, italiano 84%). Come devo inserire i voti, per eccesso o difetto? Nel bando si specifica solo il giudizio in lettere.

Risposta: Deve utilizzare il criterio di conversione che usa la scuola italiana.

DOMANDA: Ho verificato che la procedura telematica non ha acquisito correttamente i voti di mio figlio. Come faccio ad inserire i voti di giugno nelle materie in cui il giudizio era sospeso, considerato che mio figlio è stato promosso in seguito al sostenimento degli esami di riparazione a settembre? Devo inserire anche il numero di debiti?

Risposta: Dovranno essere inseriti tutti i voti conseguiti a giugno, ad esclusione dei i voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica che non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti. In caso di giudizio sospeso, per conoscere il voto attribuito nella relativa materia, dovrà rivolgersi alla segreteria dell'Istituto frequentato dallo studente.

DOMANDA: Vorrei sapere se è possibile, per mio figlio a cui è stato assegnato il beneficio, fruire del soggiorno studio in un paese extra Unione Europea per studiare inglese.

Risposta: Nei paesi extra Unione Europea è autorizzato lo studio della lingua ufficiale o quella commerciale del luogo, da intendersi come quella più parlata nei settori del commercio e del turismo internazionale come risultante da fonti ufficiali. Mentre nei paesi dell'UE è autorizzato lo studio della lingua ufficiale del luogo o altra lingua europea (in tale caso la scuola deve essere autorizzata all'insegnamento di altre lingue oltre a quella del paese di destinazione).

DOMANDA: Per mio figlio, orfano dell'altro genitore, sono state previste priorità nel collocamento in graduatoria?

Risposta: Sì, il bando prevede che gli orfani o equiparati abbiano priorità assoluta in tutte le graduatorie.

DOMANDA: Per un beneficiario disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.104/92 è possibile proporre come accompagnatore il fratello di 17 anni?

Risposta: No, l'assistenza è consentita solo da parte di accompagnatori maggiorenni.

DOMANDA: Il beneficiario disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92 a cui è stato assegnato il beneficio, ha diritto ad accompagnatori durante il soggiorno?

Risposta: No, non sono previsti accompagnatori ma potrebbe essere fornita un'eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice del soggiorno con diritto ad una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all'eventuale assistenza. La necessità di assistenza aggiuntiva dovrà essere certificata dal medico di base; la certificazione dovrà essere caricata a sistema sotto la classificazione ALTRO (Certificato medico assistenti) in fase di allegazione dei documenti di viaggio relativi fase antecedente il viaggio. I costi per tale servizio dovranno essere indicati nel dettaglio della fattura emessa dal fornitore e dovrà essere selezionata on line la richiesta di maggiorazione contributo.

DOMANDA: Secondo quali criteri sono redatte le graduatorie quest'anno?

Risposta: Le graduatorie sono strutturate nella logica del criterio di rotazione nell'assegnazione del beneficio, ad esclusione delle categorie da salvaguardare (orfani, disabili e invalidi civili al 100%), considerato che il numero di posti in graduatoria è determinato dalle risorse disponibili. I bandi Estate INPSieme 2025 prevedono che in TUTTE le graduatorie sia data priorità assoluta agli orfani ed equiparati, ai disabili ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 ed invalidi civili al 100% o equiparati.

Nelle graduatorie, dopo i beneficiari con priorità assoluta, saranno collocati i beneficiari inseriti nella riserva di posti destinata agli studenti disabili ai sensi dell'art. comma 1 e studenti con BES o DSA, ordinati per ISEE crescente. A seguire tutti gli altri beneficiari.

Nelle graduatorie per il 1^superiore si collocheranno prima i beneficiari non assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia 2024 e in seguito quelli assegnatari, ad eccezione dei disabili ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 ed invalidi civili al 100% o equiparati in cui saranno collocati prima i non assegnatari di beneficio Estate INPSieme Italia e estero 2024 e in seguito gli assegnati, mentre, per le classi successive, saranno collocati prima i beneficiari non assegnatari del beneficio Estate INPSieme nel 2023 e 2024 e in seguito quelli con beneficio assegnato nel 2023 e 2024. Tutti i beneficiari saranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età
- in caso di parità, per ordine decrescente di media scolastica
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente
- in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età e media scolastica/voto esame terza media coincidenti.

DOMANDA: Mio figlio, che frequenta la seconda classe di istituto superiore, ha un punteggio alto perché ha ottenuto voti eccellenti e un ISEE basso ma non è vincitore. Perché?

Risposta: Il collocamento in graduatoria rispetta i criteri previsti dal bando, che sono gli stessi applicati nella stagione 2024.

Nelle graduatorie, dopo i beneficiari con priorità assoluta, e la riserva di posti, si collocano prima i beneficiari non assegnatari del beneficio Estate INPSieme nel 2023 e/o 2024 e in seguito quelli con beneficio assegnato nel 2023 e/o 2024; tutti i potenziali beneficiari sono graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età
- in caso di parità, per ordine decrescente di media scolastica
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente

Per un riscontro si invita a verificare il posizionamento dell'ultimo assegnatario del beneficio, pubblicato nella sezione del bando.

DOMANDA: Come farò a sapere se mio figlio sarà ammesso al beneficio?

Risposta: Dopo la pubblicazione delle graduatorie, (entro il 2 aprile 2025, per i vincitori, ed entro il 28 aprile 2025 per i ripescati), l'ammissione con riserva sarà visualizzabile accedendo in procedura, in Area riservata, nella sezione "comunicazione esito graduatoria". In questa sezione potranno essere visualizzate tutte le comunicazioni e gli adempimenti a cura del richiedente la prestazione.

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in "iter domanda" mi sono accorto che il codice fiscale di mio figlio è errato. Il bando è scaduto e non posso inserire una nuova domanda. Posso chiedere a Inps di correggere il codice fiscale?

Risposta: No, le domande inviate e protocollate non sono modificabili ed essendo il bando ormai scaduto, non è possibile ovviare al problema.

DOMANDA: A mio figlio è stato assegnato il beneficio. Cosa devo fare?

Risposta: Entro il 17 aprile 2025 ,se vincitore, o 28 aprile 2025, se ripescato, dovrà:

- a) indicare a sistema i dati del pacchetto prescelto, per il quale ha già sottoscritto il contratto;
- b) caricare il contratto datato e completo di completo dei dati richiesti dall'art. 8 comma 1 del bando;
- c) caricare copia della fattura intestata al richiedente la prestazione;
- d) caricare sotto la classificazione ALTRO (Dichiarazione requisiti T.O.) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata dal legale rappresentante relativamente alla sussistenza dei requisiti societari previsti dall'allegato 1 del bando;
- e) per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92 in caso di assistenza aggiuntiva da indicare sulla fattura, sottoscrivere la relativa autodichiarazione e caricare in procedura, sotto la classificazione ALTRO (Certificato medico assistenti) il certificato del medico di base che attesta la necessità di assistenza aggiuntiva, tenuto conto della patologia dello studente;
- f) in caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, caricare in procedura, sotto la classificazione ALTRO (Certificato medico assistenti) il certificato del medico di base che attesta il numero di accompagnatori necessari tenuto conto della patologia dello studente
- g) dichiarare on line di aver sottoscritto un contratto per l'acquisto del pacchetto;
- h) dichiarare on line l'impegno alla restituzione delle somme nei casi previsti dall'articolo 12 del bando;
- i) indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo;
- l) utilizzare il tasto "Invio dati ad INPS", facendo transitare la pratica nello stato di Verifica documentazione per il controllo a cura delle sedi territoriali Inps competenti.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Per completare gli adempimenti chi deve allegare nella pratica la copia del contratto, la fattura e i documenti conclusivi del soggiorno studio?

Risposta: Tutti gli adempimenti sono a carico del richiedente la prestazione, genitore o tutore.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio. Entro quando dovrò compilare la pratica?

Risposta: Se il beneficiario è vincitore, dovrà compilare i dati relativi al soggiorno, sottoscrivere le dichiarazioni, allegare contratto e fattura e inoltrare a Inps entro il 17 aprile 2025. Se è ripescato tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 15 maggio 2025. Scaduti i rispettivi termini senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui agli articoli 8 e 9 del bando, il beneficiario ammesso con riserva sarà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio. La documentazione può essere riferita al papà anche se il richiedente la prestazione sono io, dipendente pubblico?

Risposta: No, il contratto e la fattura devono essere necessariamente intestati al richiedente la prestazione.

DOMANDA: È necessario stipulare l'assicurazione obbligatoria per annullamento e malattia?

Risposta: Sì, tra i requisiti minimi del contratto è presente l'assicurazione obbligatoria per l'annullamento e la malattia. Bisognerà porre la massima attenzione nella scelta del prodotto più adeguato tra quelli proposti, tenuto conto che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno.

DOMANDA: In fase di stipula del contratto con la società fornitrice ho chiesto la presenza di due assistenti familiari per mio figlio disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 e la pratica è già stata approvata.

Mio figlio, tuttavia, sarà accompagnato solo da un assistente familiare. Cosa devo fare?

Risposta: Nella 2^ fase di allegazione, dovrà allegare il nuovo contratto e la nuova fattura con l'indicazione del costo del pacchetto modificato in base ai partecipanti inserendolo sotto la tipologia "Altro", con un'apposita nota a fianco. Lei, inoltre, dovrà comunicare la variazione intervenuta alla sede territoriale competente, per consentirci di rimodulare l'importo del contributo spettante, rapportandolo agli effettivi partecipanti al concorso.

Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Ho partecipato al bando estate insieme estero, chiedo informazioni relative al punteggio della mia pratica e all'ultimo vincitore in graduatoria.

Risposta: Premesso che il bando 2025 non prevede assegnazione di un punteggio, i dati relativi all'ultimo vincitore sono pubblicati sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata al bando.

Potrà trovarli al percorso

1. Home
2. Avvisi, Bandi e Fatturazione
3. Welfare, Assistenza e Mutualità
4. Bandi
5. Bandi scaduti con procedura in corso
6. Bando di concorso Estate INPSieme Estero 2025

DOMANDA: Come viene calcolato il contributo?

Risposta: Il valore del contributo viene determinato in misura percentuale sul costo del soggiorno indicato nell'accordo/contratto ed inserito dal richiedente a sistema, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza come indicato nella tabella pubblicata nell'art. 10 del bando.

DOMANDA: Mio figlio è risultato vincitore per i viaggi d'istruzione INPS all'estero, come posso conoscere la percentuale economica di cui potrà disporre per confermare la prenotazione del viaggio?

Risposta: Può trovare l'informazione richiesta nella comunicazione di ammissione al beneficio presente nella sezione "comunicazione esito graduatoria" in area riservata.

La stessa informazione è visibile, sempre in area riservata, nella gestione beneficio, cartella "dati beneficio".

DOMANDA: Mio figlio è risultato vincitore. Devo accettare il beneficio e caricare i documenti di viaggio. Come posso accedere dall'Area Riservata?

Risposta: Può accedere ai servizi di dichiarazione e allegazione documentale necessari per l'ottenimento del beneficio tramite la sezione **Gestione Benefici**. Per accedere a tale sezione l'utente deve effettuare un click sul tasto **Vai a gestione benefici** all'interno della card **Gestione benefici** presente nella Home page. L'utente viene quindi indirizzato alla pagina richiesta, dove può visualizzare i propri benefici con la possibilità di applicare i filtri dedicati, anche tramite i filtri **Benefici attivi** e **Tutti i benefici**.

Può consultare il Manuale disponibile sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al bando.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Purtroppo, dopo la presentazione della domanda, mio marito, titolare e richiedente della prestazione è deceduto. Come posso accedere nella pratica?

Risposta: Deve rivolgersi alla sede/Polo Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio ma non intende più partire, quindi non ho stipulato alcun contratto. A chi devo comunicare la rinuncia?

Risposta: La rinuncia dovrà essere effettuata informaticamente nella pratica selezionando l'apposito tasto funzione "Rinuncia". In alternativa potrebbe non dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 8 del bando di concorso; il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio, ho provveduto a caricare i documenti a sistema e inviare la pratica per le verifiche ma ora non ho più intenzione di farlo partire, posso rinunciare?

Risposta: No. Dopo l'allegazione della documentazione prevista non è più possibile rinunciare al contributo; le eventuali mancate partenze sono regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12. Si precisa che la rinuncia al beneficio dopo l'invio della documentazione comporta che il beneficio si intenda assegnato e, di conseguenza fruito, con penalizzazione per un'eventuale partecipazione a futuri bandi.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio, ho provveduto a caricare i documenti a sistema e inviare la pratica per le verifiche ma ora non so se riuscirà a partire e tornare entro il 31 agosto. È possibile posticipare il soggiorno a settembre o al prossimo anno?

Risposta: No, il bando offre possibilità di fruire di soggiorni all'estero durante la stagione estiva 2025, esclusivamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 31 agosto 2025 pena la revoca del beneficio, con restituzione dell'acconto.

DOMANDA: dopo aver accettato il beneficio e inviato tutti i dati ho rilevato l'inserimento di un IBAN errato. Come posso modificare l'IBAN?

Risposta: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie, deve accedere sul Portale Welfare INPS all'Area riservata, nella sezione "Le mie domande", accedere alla domanda e, nella cartella "dati pagamento", inserire un codice IBAN di cui Lei risulti intestatario, ad esclusione dei libretti postali.

DOMANDA: Mia figlia è tornata dal soggiorno, che devo fare ora?

Risposta: Entro il 9 settembre 2025, dovrà caricare a sistema la documentazione indicata nell'art. 10 comma 4, ovvero:

- a) attestato di partecipazione;
- b) copia delle carte di imbarco o di biglietti di andata e ritorno di pullman o treno (non saranno accettate dichiarazioni sostitutive);
- c) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al costo del soggiorno acquistato, qualora non sia stata già prodotta, nella prima fase di allegazione, fattura o documento equipollente pari al 100% di tale costo.

DOMANDA: Ho ricevuto una mail nella quale INPS mi comunica che, con riferimento alla mia domanda di partecipazione al bando, non è stato possibile effettuare la validazione telematica del codice IBAN inserito in procedura, quindi non possono pagarmi il contributo. Cosa devo fare?

Risposta: Se il codice IBAN del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento non è intestato o cointestato a Lei, deve accedere all'Area riservata nella sezione "Le mie domande" sul Portale Welfare INPS, per inserire un nuovo codice IBAN di cui Lei risulti intestatario.

Qualora, invece, Lei sia intestatario del codice IBAN inserito in fase di allegazione documenti, dovrà trasmettere, con PEC alla sede territoriale/Polo Welfare competente che ha in carico la domanda, copia in formato pdf del modulo di identificazione finanziaria, reperibile sul sito INPS nella sezione Prestazioni/Moduli, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dal suo istituto bancario/finanziario. Sarà necessario trasmettere, unitamente al modulo, copia di un suo documento di identità in corso di validità, sempre in formato PDF.

DOMANDA: Per beneficio assegnato, si intende solo il beneficio assegnato e usufruito oppure anche il beneficio assegnato in quanto collocato utilmente in graduatoria, anche se poi non sono stati portati a termine gli adempimenti e non si partiti?

Risposta: Assegnatario del beneficio è colui che, risultato vincitore, ha allegato in procedura la documentazione di viaggio (contratto, fattura e DSU del T.O. attestante il possesso dei requisiti) riferita alla prima fase di allegazione (ante partenza), utilizzando, poi, il tasto INVIO DATI AD INPS, che consente di far transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE (in tale stato la sede può procedere con l'istruttoria). Se il beneficiario parte o rinuncia dopo aver ottemperato a tali adempimenti risulta in ogni caso assegnatario del beneficio in via definitiva, avendolo formalmente accettato. Quindi per la pratica che transita almeno una volta in stato verifica documentazione, il beneficio deve intendersi assegnato e considerato come fruito. Pertanto, non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.